

# Messaggio 4128

## Per un decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla Fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

con interpellanza 9 dicembre 1991 l'ono Piero Früh e cofirmatari ponevano al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1.	E' condivisa l'opinione che l'eccezionalità degli investimenti ALPTRANSIT giustifica provvedimenti particolari anche in materia fiscale?
2.	Se sì, quali passi si intendono fare per ottenere, a livello federale, speciali condizioni che permettano di riscuotere i massimi vantaggi fiscali per il Ticino?
3.	E' condivisa la preoccupazione in merito a possibili squilibri nella distribuzione dei vantaggi fiscali ai diversi comuni? Le cifre in gioco possono giustificare interventi speciali e, eventualmente, modifiche d'eccezione della legge tributaria? Se sì, non si ritiene che le proposte dovrebbero essere sottoposte al più presto al Parlamento?"

Nella seduta del Gran Consiglio del 24 giugno 1992 il Consiglio di Stato rispondeva in termini interlocutori, anche perché il progetto Alptransit non era ancora stato approvato in votazione popolare. Nella risposta si evidenziava quanto già fatto per assicurare benefici e ricadute economiche al nostro Cantone e come il problema del riparto delle imposte comunali, con particolare riferimento alle imposte alla fonte, sarebbe stato oggetto di ulteriori approfondimenti, non escludendo la possibilità di adottare sistemi analoghi a quelli utilizzati per i lavori di costruzione degli sbarramenti idroelettrici e delle autostrade.

Con una successiva interrogazione del 12 gennaio 1993 l'ono Piero Früh riproponeva i quesiti dell'interpellanza attendendosi non solo un completo riscontro, ma anche eventuali proposte concrete da parte del Consiglio di Stato.

Con il presente messaggio a sostegno dell' annesso decreto legislativo il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la sua proposta per quanto attiene ai quesiti d' ordine fiscale che rientrano nella sfera di competenza del Cantone e ritiene evasa, nel contempo, l' interrogazione 12 gennaio 1993 dell' ono Piero Früh.

### I. Considerazioni generali

In termini generali due sono i problemi d' ordine fiscale che si pongono il primo riguarda la legittimazione del Cantone a imporre fiscalmente le imprese con sede all' estero o in altri cantoni che opereranno sul nostro territorio: il secondo problema concerne, per contro, la ripartizione dell' imposta delle imprese e dell' imposta alla fonte dei lavoratori stranieri tra i diversi comuni interessati dall' opera.

#### 1. L' imposizione delle imprese con sede fuori Cantone

Il disciplinarmente di questa tematica esula dalla nostra esclusiva competenza e deve attenersi alle normative di diritto fiscale internazionale e intercantonale.

Di principio non dovrebbero tuttavia sorgere dubbi circa un nostro diritto a imporre le imprese con sede fuori

Cantone che esplicheranno un' attività sul nostro territorio, in quanto la mole dei lavori e la durata dei cantieri è tale da costituire uno stabilimento d' impresa ( cfr. art. 6 legge tributaria ). Esse sono pertanto limitatamente imponibili in virtù della loro appartenenza economica ( cfr. art. 7 legge tributaria ). Ad ogni buon conto il Consiglio di Stato, con lettera 10 febbraio 1993 alla Direzione generale delle Ferrovie Federali Svizzere, ha chiesto di esaminare la possibilità di esplicitamente prevedere, nell' ambito delle condizioni di appalto, che le ditte interessate siano obbligate ad eleggere la sede o a iscriverne una succursale nel Cantone interessato al singolo lotto messo in appalto. Questo problema sarà seguito nell' ambito del gruppo intercantonale di lavoro per la trasversale alpina.

## **2. Il riparto intercomunale delle imposte**

Le norme legali che disciplinano il riparto delle imposte fra i comuni sono contenute nella parte quinta della legge tributaria ( qui di seguito denominata LT ) e in particolare negli articoli da 247 a 259.

Due sono le fattispecie che vanno verificate per valutare l' adeguatezza delle normative vigenti all' opera della trasversale alpina: da un lato il riparto delle imposte alla fonte e dall' altro il riparto delle imposte delle imprese che parteciperanno ai lavori sui cantieri di costruzione.

### **2.1. Il riparto intercomunale delle imposte alla fonte**

L' articolo 247 LT e il relativo decreto esecutivo concernente l' appartenenza fiscale in sede comunale delle persone assoggettate alla trattenuta d' imposta alla fonte del 18.11.1986 prevede che l' imposta alla fonte spetta al comune di dimora del lavoratore nel caso si tratti di dimorante o stagionale, mentre nel caso dei fontanieri l' imposta è attribuita al comune nel quale l' assoggettato lavora.

Qualora ci fosse un trasferimento in altro comune del luogo di dimora o di lavoro il riparto è assegnato al nuovo comune se il trasferimento dura più di tre mesi.

L' imposta comunale dei frontalieri soggetti a continui cambiamenti del luogo di lavoro da un comune all' altro è attribuita al comune dove ha sede o stabilimento d' impresa il datore di lavoro.

In passato, per tenere conto delle opere di grande mole quali la costruzione degli impianti idroelettrici e dell' autostrada, fu inserita nel Decreto esecutivo concernente il riparto delle imposte trattenute alla fonte il criterio secondo il quale la ripartizione della quota comunale avveniva tra i comuni interessati dall' opera "in proporzione dei costi preventivati dei lavori da eseguire nelle varie giurisdizioni comunali". Concretamente, nel caso dei lavori autostradali, il riparto veniva stabilito dall' Amministrazione cantonale delle contribuzioni sulla base dei conteggi concernenti il valore delle delibere nei vari comuni fornite dall' Ufficio strade nazionali.

Il Consiglio di Stato ritiene che la dimensione e l' importanza dell' opera della trasversale alpina giustifichi una regolamentazione specifica per quanto attiene il riparto dell' imposta alla fonte.

Trattandosi di una regolamentazione che si pone, almeno parzialmente, in deroga all' articolo 247 LT si rende necessario, dal profilo formale, un apposito decreto legislativo.

### **2.2. Il riparto intercomunale delle imposte delle aziende**

La regola generale per il riparto intercomunale allorquando si verificano le condizioni d' assoggettamento in più comuni è sancita all' art. 249 LT, il quale prevede di utilizzare le norme in materia di doppia imposizione intercantonale elaborate dal Tribunale federale.

Per quanto concerne l' imposta sul reddito d' attività lucrativa indipendente e sulla sostanza mobiliare investita da aziende individuali o società di persone torna applicabile l' art. 251 LT. Esso prevede che al comune di domicilio viene assegnato il 50% degli elementi imponibili. Il restante 50% è ripartito fra i comuni dove il contribuente ha uno stabilimento d' impresa.

Per le persone giuridiche fa stato l' art. 252 LT. Al comune sede di una persona giuridica viene assegnato in via prioritaria il 20% del reddito e della sostanza mobiliare investita. Il riparto avviene fra i comuni dove la società possiede uno stabilimento d' impresa.

La presenza di uno stabilimento d' impresa dovrebbe già essere acquisita per tutti i comuni toccati dal tracciato della nuova trasversale alpina sulla base della legislazione vigente. L' art. 6 LT, che definisce i presupposti per la costituzione di uno stabilimento d' impresa, prevede infatti che un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata supera 12 mesi è considerato uno stabilimento d' impresa.

Si reputa che le attuali norme sul riparto delle imposte delle imprese che parteciperanno ai lavori sui cantieri di costruzione della trasversale alpina siano adeguate. Potranno essere specificati, nel decreto legislativo in esame, i criteri di ripartizione dell' imposta fra i vari stabilimenti d' impresa utilizzando chiavi di riparto analoghe a quelle applicate per la ripartizione delle imposte alla fonte.

Questo già fu il caso, nel passato, per le opere autostradali, allorquando per la ripartizione delle imposte delle imprese di costruzione fra i comuni si adottò lo stesso parametro descritto nel capitolo precedente per le imposte alla fonte, vale a dire una chiave di riparto in funzione dei costi dei lavori eseguiti nei vari comuni.

## **II. Commento al progetto di decreto legislativo**

In via prioritaria sono stati considerati tre criteri d' ordine generale nella ricerca di una chiave di riparto adeguata per la suddivisione delle imposte comunali derivanti dai lavori per la trasversale alpina:

- il rispetto dei principi fiscali fondamentali che sottintendono la percezione delle imposte comunali;
- la considerazione dell' impatto sul territorio ( inteso quale occupazione permanente di territorio delle singole giurisdizioni comunali ) , dei lavori per la costruzione della trasversale alpina;
- la necessità di una chiave di riparto trasparente e facilmente applicabile , che esulasse da eccessive complicazioni e che fosse compatibile con il sistema vigente, di per sé già complesso, della ripartizione fiscale intercomunale. Da considerare pure la necessità di stabilire la chiave di riparto a priori, senza avere conoscenza del progetto e del tracciato della costruenda ferrovia.

### **Articolo 1**

Questo articolo disciplina il riparto delle imposte alla fonte, in parziale deroga a quanto prescritto dall' art. 247 LT e dal relativo decreto esecutivo.

Questo articolo torna applicabile esclusivamente ai lavoratori assoggettati all' imposta alla fonte che operano sui cantieri.

Si è ritenuto giustificato prevedere una diversa ripartizione a dipendenza che si tratti di lavoratori stagionali o dimoranti oppure di frontalieri. Nel primo caso è indubbio che determinati costi incombono al comune di dimora ( dove il lavoratore possiede l' abitazione, la camera o il dormitorio ) ; costi che possono variare a dipendenza di più fattori, non da ultimo dalla situazione familiare. In effetti quando il lavoratore è accompagnato dal coniuge e dai figli, il comune di dimora deve sopportare spese supplementari. Appare pertanto equo attribuire almeno il 75% dell' imposta al comune di dimora. Il restante 25% viene per contro ripartito fra tutti i comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto del tutto analoga a quella prevista per i lavoratori frontalieri, indipendentemente dalla dimora.

Questa chiave di riparto del 25% dell' imposta alla fonte di stagionali e dimoranti e del 100% dell' imposta alla fonte dei frontalieri è stata concepita seguendo due criteri base:

- un criterio economico, basato sulla mole dei lavori eseguiti nelle singole giurisdizioni comunali, quantificato, per ragioni di semplicità, tramite la lunghezza del tracciato ( presupponendo quindi costi unitari uguali, indipendentemente dai tipi di tracciato e dai manufatti necessari ) ;
- un criterio di impatto sul territorio, facendo beneficiare maggiormente quei comuni sui quali la ferrovia scorrerà a cielo aperto. Pur se in misura minore saranno tuttavia considerati tutti quei comuni nei quali scorrerà la ferrovia, anche se solo in galleria.

### **Articolo 2**

Per quanto attiene alle imprese che partecipano ai lavori di costruzione, tornano applicabili gli articoli 249, 251 e 252 LT. Dovendo ripartire in quote sia il capitale che l' utile fra i vari stabilimenti d' impresa ( equivalenti ai comuni toccati dal tracciato del singolo lotto messo in appalto ) , si specifica che sarà utilizzata la stessa chiave di riparto valevole per il riparto dell' imposta alla fonte dei frontalieri.

### **Articolo 3**

All' Amministrazione cantonale delle contribuzioni viene affidata la competenza per l' emanazione delle direttive e per l' applicazione del decreto legislativo.

Restano ovviamente applicabili gli articoli 255 e seguenti LT relativi alle procedure di esecuzione, di reclamo e di ricorso in materia di riparto intercomunale.

### **Articolo 4**

Per ragioni di semplicità si lascia al Consiglio di Stato la competenza di stabilire sia l' entrata in vigore che la

decadenza del decreto legislativo. Quest' ultima potrà essere decretata una volta terminata l' opera e ultimate le procedure.

### III. Conclusioni

Il Consiglio di Stato ritiene che il decreto legislativo proposto risponda in modo adeguato alle esigenze di ripartizione delle imposte fra i comuni interessati dall' opera della trasversale alpina secondo criteri di equità fiscale, di compensazione per l' utilizzazione del territorio e di praticabilità amministrativa.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

#### Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

#### DECRETO LEGISLATIVO

**concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina, del.....**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 luglio 1993 n. 4128 del Consiglio di Stato,

#### d e c r e t a:

	<b>Articolo 1</b> In deroga all'art. 247 della legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina avviene secondo i seguenti criteri
Riparto delle imposte alla fonte	<b>a ) stagionali e dimoranti</b> Il 75% al comune di dimora. il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto
	<b>b ) frontalieri</b> ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto.
Riparto delle imposte delle aziende	<b>Articolo 2</b> A complemento degli articoli 249, 251 e 252 della legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte delle imprese che partecipano ai lavori di costruzione della trasversale alpina tiene conto del criterio di cui all'art.1 lett. b ) .
Direttive di applicazione	<b>Articolo 3</b> L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni emana le direttive di applicazione del presente decreto legislativo

<u>Norma finale</u>	<b>Articolo 4</b> Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. La data di entrata in vigore e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio di Stato.
---------------------	---